



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale di Lecco,

sezione II – penale, in persona del Giudice monocratico  
dott. Nora Lisa Passoni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di:

**DE CAPITANI don Giorgio**, nato a Santa Maria di Rovagnate il 18.04.1938,  
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Emiliano Tamburini;  
Difeso di fiducia dagli avv. Emiliano Tamburini e Marco Rigamonti, entrambi del  
Foro di Lecco, con studio rispettivamente in Merate viale Cornaggia 2 e in Lecco viale  
Turati 71

**Libero presente**

**IMPUTATO**

**del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 595 co. 1 e 3 c.p.** perché, in data 06 ottobre 2010,  
con la pubblicazione dell'articolo di stampa dal titolo "Grazia Graziadei del TG1.  
Vergogna" apparso sul sito web "Dongiorgio.it", mediante una serie di affermazioni ed  
argomentazioni diffamatorie, riportate nel testo che qui deve intendersi integralmente  
trascritto e che costituisce parte integrante del presente capo d'imputazione offendeva  
la reputazione di Graziadei Grazia, giornalista RAI, paragonata ad una " ... *prostituta  
all'antica, una meretrice che per scelta dona piacere per strada ad un pugno di  
sconosciuti dalla mattina alla sera per un pugno di euri* ... " ed al cui confronto la  
"donna di strada" veniva ritenuta " ... *più degna del mio rispetto, del rispetto di  
chiunque altro, questa puttana da quattro soldi, di una inviata come Grazia Graziadei*  
"; successivamente, in data 31 maggio 2011, nel testo dell'articolo " E ora a noi due ...  
" , pubblicato sul sito web "Dongiorgio.it", articolo che qui deve intendersi  
integralmente trascritto, inseriva affermazioni denigratorie nei confronti di Graziadei  
Grazia, giornalista RAI, che indicava come " *devota leccaculo* ", " *schiaiva* ", " *schiaivetta* " e che, in generale, descriveva come dotata di scarsa o nulla indipendenza  
nei confronti del "potere", in tal modo offendendo la reputazione della predetta. In  
luogo sconosciuto in data 06 ottobre 2010 e 31 maggio 2011.

**La parte civile:** Grazia Graziadei, con l'avv. Fabio Viglione del Foro di Roma, con  
studio in Roma via Fulcieri Paulucci de' Calboli 44

**CONCLUSIONI**

PM: chiede la condanna dell'imputato alle pena di euro 3000 di multa;

La parte civile: chiede la condanna dell'imputato alla spesa ritenuta di giustizia e la  
condanna al risarcimento nella misura di cui alle conclusioni scritte e la rifusione delle  
spese come da nota allegata;

La Difesa chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge  
come reato dall'entrata in vigore della Costituzione; rimette al Giudice la valutazione  
in ordine alla eventuale necessità di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di  
legittimità costituzionale Cost.

Sent. n 1537/16

Reg. Gen N. 128/2016

R.N.R. 441/2013

R. Es. \_\_\_\_\_

Proc. Rep. Lecco

Camp. Pen. N. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

SENTENZA

in data

26 OTT 2016

depositata in cancelleria

il 24 DIC. 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marcello Tognon

\*\*\*\*\*

Per chiarezza espositiva la presente sentenza è suddivisa in capitoli secondo il seguente indice:

**I. Svolgimento del processo**

**II. Motivi della decisione**

1. I fatti. Sintesi.
2. La diffamazione. I principi costituzionali, le disposizioni penali, le scriminanti.
3. La tesi difensiva dell'abrogazione dell'art. 595 c.p.; la tesi difensiva dell'incostituzionalità dell'art. 595 comma III c.p. per violazione dell'art. 3.
4. L'assoluzione dell'imputato per il primo dei due scritti pubblicati.
5. La responsabilità penale dell'imputato per il secondo dei due scritti pubblicati.
6. La dosimetria della pena. Il riconoscimento delle circostanze generiche equivalenti alla aggravante e la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario.
7. Il risarcimento del danno. Criteri di quantificazione.

\*\*\*\*\*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 7 luglio 2015, don Giorgio De Capitani è stato citato a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati a lui ascritti ed indicati in epigrafe.

All'udienza del 10 febbraio 2016, alla presenza dell'imputato, ha avuto inizio il giudizio: dopo la verifica della regolarità delle citazioni e della rituale costituzione di parte civile della persona offesa, Grazia Graziadei, la difesa dell'imputato ha eccepito la nullità del decreto di citazione sulla base delle seguenti considerazioni:

1) Indeterminatezza del reato contestato con specifico riferimento all'aggravante di cui all'art. 13 l. 47/1948 discendente dall'interlineatura priva di sigla (circostanza che non consentirebbe di comprendere chi abbia proceduto alla cancellazione di detta aggravante e se in effetti la stessa sia da intendersi cancellata); 2) indeterminatezza del capo di imputazione trattandosi di contestazione *per relationem* che richiama i due articoli per i quali è processo senza che i predetti siano neppure allegati al decreto di citazione medesimo; 3) incompetenza del giudice adito ad esprimersi sulla eccezione sollevata (poiché magistrato ordinario di Tribunale di prima nomina e come tale, all'epoca dello svolgimento della prima udienza competente solo per i reati ex artt. 550 e ss. c.p.p.), in quanto concernente l'accertamento della sussistenza o meno di una aggravante comportante la necessità di celebrazione dell'udienza preliminare. Il PM chiedeva il rigetto dell'eccezione difensiva, rilevando quanto al punto 1) che la mancanza di sigla non inficia la validità dell'interlineatura; quanto al punto 2) che la contestazione non può dirsi indeterminata laddove le frasi che si assumono lesive sono specificamente riportate nell'imputazione.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa con l'ordinanza letta in udienza e di seguito riportata: *“sull'eccezione della Difesa inerente alla nullità del decreto di citazione a giudizio discendente dalla interlineatura della aggravante di cui all'art. 13 l. 47/48; ritenuto che l'indicazione nel capo d'imputazione della aggravante di cui all'articolo 595 comma tre c.p. debba essere intesa come riferita a “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, rientrando in tale definizione lo strumento Internet; ritenuto quindi che riferimento all'art. 13 l. 47/48 non abbia ragion d'essere non solo perché interlineatura pertanto cancellato, in ossequio a quanto stabilito all'art. 48 disp. att. c.p.p., ma anche perché, trattandosi pacificamente di scritti*

*pubblicati su una pagina Internet, non può trovare applicazione l'aggravante citata; rigetta l'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione e conseguente nullità del decreto avanzata dalla Difesa; quanto al diverso profilo di indeterminatezza dell'imputazione discendente dalla contestazione per relationem osserva: che deve escludersi che vi sia indeterminatezza dell'imputazione quando l'imputato sia messo nelle condizioni di conoscere il contenuto dell'accusa, circostanza questa che si realizza allorché vi sia l'indicazione puntuale della fonte a cui l'imputazione si richiama e che a tale fonte possa legittimamente accedere la Difesa dell'imputato, essendo necessario che l'atto richiamato sia nel fascicolo del PM; che in ogni caso, nel caso di specie, l'indicazione virgolettata delle espressioni che – nella prospettazione dell'accusa – si assumono lesive della reputazione della persona offesa sono di per sé sufficiente nucleare il contenuto dell'imputazione; che pertanto anche sotto totale profilo, l'eccezione deve essere rigettata; quanto all'ulteriore eccezione, essa risulta assorbita dalle considerazioni sopra riportate: deve infatti rilevarsi come, trattandosi di reato ricompreso nel novero dei reati di cui all'articolo 550 c.p.p., l'azione penale è stata correttamente esercitata davanti al giudice naturale precostituito per legge. P.q.m. rigetta le eccezioni e dispone procedersi oltre”.*

L'imputato, informato dei propri diritti ex art. 494 c.p.p., ha rilasciato spontanee dichiarazioni (in atti sono state altresì versate, prima della prima udienza, dichiarazioni scritte dell'imputato con memoria ex art. 121 c.p.p. pervenuta in cancelleria il 25.01.2016).

Esaurita la fase preliminare, aperto il dibattimento, son state ammesse le prove richieste, come da ordinanza in atti.

All'udienza del 14 giugno 2016 è stata escussa la persona offesa, Grazia Graziadei. La difesa ha prodotto cd contenente un video di cui, su richiesta, è stata autorizzata la visione in aula. Su rinuncia della PC ai propri testi, il Tribunale ne ha revocato l'ammissione.

L'imputato si è sottoposto all'esame. Su rinuncia della difesa dell'imputato ai propri testi, il Tribunale ne ha revocato l'ammissione.

All'udienza del 13 settembre 2016, esaurita l'istruttoria, si è proceduto alla discussione (a seguito della quale la difesa dell'imputato, con il consenso delle altre parti, ha prodotto copiosa documentazione) durante la quale le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

Il Tribunale, sentite le parti ha rinviato per repliche, invitando le parti ad esercitare il diritto di replica per mezzo di memorie ex art. 121 c.p.p. da depositare nelle more del rinvio.

All'udienza del 26 ottobre 2016 le parti si sono riportate alle memorie depositate e l'imputato, prima della camera di consiglio, ha rilasciato spontanee dichiarazioni.

Il Tribunale ha infine pronunciato sentenza, mediante lettura del dispositivo, indicando in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione ex art. 544 comma III c.p.p.

\*\*\*\*\*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene questo giudice che debba affermarsi la penale responsabilità dell'imputato limitatamente all'articolo da lui redatto e pubblicato sul proprio sito web in data 27 aprile 2011. Quanto invece all'imputazione relativa alla pubblicazione da parte di costui dell'articolo redatto da Vittorio Arrigoni sul sito Guerrilla Radio e successivamente pubblicato dall'imputato sul proprio blog, ritiene questo giudice che l'imputato debba essere assolto per le ragioni di seguito illustrate.

#### **1. I fatti. Sintesi.**

La vicenda oggetto del presente processo trae origine il 29 giugno 2010 dalla pubblicazione sul sito web “Guerrilla Radio”, gestito da Vittorio Arrigoni (giornalista *free lance*, deceduto a Gaza il 15 aprile 2011) di un articolo – reazione al servizio del TG1, curato da Grazia Graziadei e avente ad oggetto la l'esito del processo di appello a carico di Marcello dell'Utri.

Il testo dell'articolo *de quo*, comprensivo di titolo e di video linkato, venne ripreso e pubblicato integralmente sul sito web "donGiorgio.it".

La persona offesa, che aveva sporto querela nei confronti di Vittorio Arrigoni per l'articolo di Guerrilla Radio, ad un dato momento si avvide che il medesimo testo era stato pubblicato nella sua interezza anche dall'odierno imputato e chiese all'autorità allora procedente la rimozione del sito.

Don Giorgio De Capitani, quando ebbe contezza delle indagini a suo carico, pubblicò sul proprio sito web un altro articolo e, rispetto a tale testo, la persona offesa Grazia Graziadei esercitò querela: nei confronti del sacerdote fu esercitata l'azione penale per entrambi gli episodi.

## **2. La diffamazione. La norma incriminatrice, i principi costituzionali, la scriminante del diritto di cronaca.**

L'art. 595 c.p. punisce "*chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione (...)*".

La disposizione contempla un reato di evento nel quale, mediante una condotta a forma libera (rilevando qualsiasi forma di comunicazione, intesa come scambio di contenuti semantici da un essere senziente nei confronti di un altro, in grado di comprenderlo), si realizza l'offesa all'onore di una persona, nel duplice significato che tale espressione conserva: da un lato, quale valore intrinseco di ciascun essere umano (anche a prescindere dalla stessa percezione che costui abbia del proprio onore, secondo la concezione c.d. normativa dell'onore), quale riflesso della sua dignità; dall'altro, quale considerazione che gli altri abbiano del soggetto, in un'ottica relazionale in cui l'onore assurge a reputazione (per approfondimenti dottrinali sul tema: F. Mantovani, *Delitti contro la Persona*).

Come noto, elemento negativo della fattispecie *de qua* è l'assenza della persona offesa, che, se contestualmente presente nel luogo in cui venga posta in essere la condotta del soggetto agente, determina la realizzazione della diversa ipotesi di ingiuria, delitto oggi depenalizzato ex d.lgs.7/2016 che lo ha trasformato in (inedito) illecito civile.

La presenza dell'offeso – elemento oggi ancor più centrale, costituendo il discrimine tra un fatto di rilevanza penale ed uno di rilevanza civilistica (ancorché rinforzata dai *punitive damages* di nuovo conio ex d.lgs. 7/2016) – deve essere intesa quale partecipazione al fatto di costui in senso non tanto e non solo fisico, ma soprattutto temporale: in sintesi, quale compresenza, idonea a garantire, in un'ottica di autotutela, l'immediata reazione dell'offeso e con essa la mitigazione degli effetti pregiudizievoli delle dichiarazioni unilaterali del soggetto diffamante.

Così individuata la differenza tra diffamazione e ingiuria, risulta di palmare evidenza e deve rimarcarsi sin d'ora che le frequenti, financo più che giornaliere, navigazioni della persona offesa nel *mare magnum* di internet (che la portarono a scoprire le pubblicazioni oggetto del presente

processo) non possono *ex se* far ritenere la persona offesa “presente” alle condotte dell’imputato, come prospettato dalla difesa, impedendo la riqualificazione dei fatti ex art. 594 c.p. come richiesto in via subordinata in sede di conclusioni e repliche.

Elemento positivo e requisito della fattispecie di cui all’art. 595 c.p. è rappresentato dalla necessità che la condotta comunicativa abbia almeno due destinatari. Nel caso in cui, come negli episodi oggetto del presente processo, il messaggio venga trasmesso via internet, il requisito della pluralità dei destinatari deve dirsi soddisfatto dal caricamento *online* del medesimo, ovvero sia attraverso la messa a disposizione del contenuto ad un numero indeterminato di destinatari. La peculiarità del mezzo internet non solo consente, ma addirittura impone, di ritenere che un contenuto, correttamente caricato su una certa piattaforma, sia a disposizione di un numero di utenti tale da dare per accertato il requisito della comunicazione anzidetto.

La disposizione di cui all’art. 595 c.p. contempla due diverse aggravanti ad effetto speciale (all’evidenza ontologicamente cumulabili, sempre salva l’applicazione dell’art. 63 comma IV c.p. quanto agli effetti sulla pena) caratterizzate l’una dall’attribuzione di un fatto determinato e l’altra dall’utilizzo del mezzo di pubblicità.

In tale ultima ipotesi confluiva altresì il mezzo della stampa, prima che la legge dedicata del 1948 stabilisse la disciplina *ad hoc* per tale tipologie di condotte (che si sostanziano, secondo la norma definitoria ivi prevista, in quelle poste in essere attraverso le “riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione”, in cui non possono confluire i new media in ragione del principio di tassatività).

In ogni caso, in considerazione della distinzione tra il sistema codicistico e la disciplina speciale della legge 47/1948, non pare revocabile in dubbio che, alla luce delle norme in materia e della giurisprudenza di legittimità sul punto, un blog su internet – quale quello gestito dall’imputato – sia e resti cosa affatto diversa da una testata giornalistica, con la conseguenza che mentre l’aggravante di cui all’art. 13 cit. (inizialmente indicata nell’imputazione e successivamente cancellata mediante interlineatura) non risulta applicabile al caso di specie, esso deve correttamente essere sussunto sotto l’ipotesi aggravata di cui al comma III dell’art. 595 c.p.

Il nucleo comune dell’ipotesi semplice e di quelle aggravate del delitto di diffamazione resta l’offesa alla reputazione, la quale, definita come sopra, riceve tutela costituzionale in quanto prerogativa irrinunciabile propria di qualsiasi essere umano e, come tale, bene personalissimo di ciascuno, riconducibile nell’alveo dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e riconosciuto altresì all’art. 3 Cost., laddove si fa esplicito riferimento alla dignità umana. Nessun rilievo differenziale tra un individuo ed un altro assume la circostanza che la persona considerata sia o meno un “personaggio pubblico”: al netto di una definizione soddisfacente di cosa si intenda con tale espressione, deve rilevarsi che la maggior esposizione di una persona alla valutazione degli altri

consociati non incide sulla inviolabilità del bene personalissimo della dignità umana, propria di ciascuno, indipendentemente dalla sua popolarità.

Di pari livello costituzionale, come noto, è il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Da sempre, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina più autorevole, in relazione ai possibili (e frequenti) conflitti tra l'uno e l'altro dei due valori costituzionali menzionati, hanno individuato tre requisiti fondamentali, necessari e sufficienti a determinare, attraverso il meccanismo della scriminante di cui all'art. 51 c.p., la soccombenza del bene personalissimo della reputazione/dell'onore a vantaggio della libera manifestazione del pensiero.

Essi come noto sono: verità, pertinenza e continenza della notizia e devono ricorrere congiuntamente affinché possa affermarsi la prevalenza del diritto alla libera manifestazione del pensiero (nella specie, diritto di cronaca o diritto di critica) rispetto al diritto, di pari rango eppure soccombente, della dignità della persona umana.

Mentre il canone della verità (che assume autonomo rilievo nei limiti di cui all'art. 596 c.p. e che appare riferibile solo a fatti obiettivamente percepibili e come tali idonei ad essere affermati o negati, conformemente o contrariamente alla realtà) non necessita di ulteriori definizioni, deve affermarsi che (I) la pertinenza è l'attitudine di una comunicazione a riscuotere interesse presso una comunità di riferimento e che (II) la continenza è la corretta modalità attraverso la quale viene esternata tale comunicazione e che richiede che la stessa sia scevra da espressioni verbali connotate da intrinseca offensività.

Quando manchi uno dei predetti requisiti, non può dirsi lecito il sacrificio della dignità umana (della quale la reputazione e l'onore sono riflessi specifici) sull'altare della manifestazione del pensiero.

Quando invece può affermarsi che la comunicazione considerata rispetti i tre canoni riferiti, la condotta risulta perfettamente lecita perché scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca (i canoni sono in effetti due quando trattasi di esercizio del diritto di critica, non avendo senso, rispetto all'esternazione di opinioni, parlare di verità delle medesime, v. Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 2247 del 2 luglio 2004, la cui massima recita: *Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti [...].*)

### **3. La tesi difensiva dell'abrogazione dell'art. 595 c.p.; la tesi difensiva dell'incostituzionalità dell'art. 595 comma III c.p. per violazione dell'art. 3 Cost.,**

La difesa nega la conformità alla Carta Fondamentale di quanto sopra riportato, ritenendo che il delitto di cui all'art. 595 c.p., disciplinato e previsto dal codice penale del 1930, con l'entrata in

vigore della Costituzione Repubblicana sarebbe stato tacitamente abrogato, poiché in diretto contrasto con il diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

La fonte di rango superiore e successiva avrebbe, in sintesi, determinato la caducazione delle disposizioni con essa incompatibili, secondo i generali criteri regolatori del sistema delle fonti (gerarchico e temporale).

Tale impostazione si fonda sulla convinzione che l'art. 21 Cost. riconosca al diritto alla libera manifestazione del pensiero una pienezza pressoché assoluta, mitigata dal solo limite ivi espresso (in sintesi, del divieto di pubblicazioni contrarie al buon costume). Tale impostazione si fonda altresì sulla convinzione che né l'art. 2 Cost., al quale si fa generalmente riferimento per l'affermazione del rango costituzionale del bene giuridico sotteso alla fattispecie di cui all'art. 595 c.p., né altre disposizioni di legge costituzionale abbiano conferito dignità di rango super-primario al diritto all'onore e alla reputazione, con la conseguenza che nessun bilanciamento tra esso ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero può essere legittimamente operato con soccombenza di quello espresso all'art. 21 Cost.

La tesi, a parere di questo giudice, si sviluppa su dei presupposti ermeneutici erranei e pertanto non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

L'equivoco di fondo risiede (I) nella convinzione che i diritti rilevanti per la Costituzione siano solo quelli ivi espressamente menzionati o ai quali la Costituzione stessa dedichi un articolo specifico e (II) nella sovrapposizione concettuale tra limiti posti ai diritti dalla Costituzione e criteri di risoluzione dei conflitti tra beni di pari rango costituzionale.

Quanto al punto (I) deve invece affermarsi che hanno rango costituzionale e ricevono pertanto piena tutela tutti i **diritti inviolabili dell'Uomo** che, in quanto tali, **preesistono** alla Costituzione medesima che infatti li riconosce e non li crea né li elenca (come agevolmente si comprende dalla scelta accurata delle parole di cui si compone il testo dell'art. 2 Cost.).

La ragione per la quale la Costituzione dedica alcuni singoli articoli a taluni soltanto dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. risiede nella necessità storica, maturata dopo l'esperienza fascista, di descrivere i limiti del potere statale rispetto a tali diritti.

A titolo esemplificativo, la libertà personale è inviolabile in quanto diritto essenziale dell'Uomo: l'articolo 13 non fonda il diritto né lo crea e non lo riconosce. È l'art. 2 a riconoscerlo; l'art. 13 Cost. disciplina casi e modi di esercizio del potere statale quand'esso involga o incida su tale diritto. Laddove rispetto ad un certo diritto inviolabile non sussiste la necessità storica di porre delle guarentigie operative per limitare l'esercizio del potere dello Stato, la Costituzione non ne offre la disciplina super-primaria, ma ciò evidentemente non incide sul contenuto dell'art. 2 Cost. A conforto della tesi esposta, si consideri che beni personalissimi e certamente riconducibili all'art. 2 Cost. quali la vita o la libertà morale non sono mai esplicitamente menzionati dalla

Costituzione né essa dedica loro un articolo specifico, ma non vi è chi non veda che essi sono diritti inviolabili dell'Uomo e come tali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione ex art. 2 Cost.

L'art. 21 Cost. non *introduce* il diritto alla libera manifestazione del pensiero, come sostenuto dalla difesa nella memoria 19.09.2016: il diritto alla libera manifestazione del pensiero, in quanto essenziale prerogativa di ogni singolo Uomo, preesiste alla Costituzione che lo riconosce all'art. 2 e che all'art. 21 Cost. si limita a disciplinare l'esercizio del potere dello Stato rispetto a tale diritto.

La dignità umana è certamente un diritto inviolabile di ogni singola persona per il solo fatto di esistere. L'onore (inteso come dignità personale riflessa nella considerazione altrui) e la reputazione che ne costituiscono l'aspetto dinamico/relazionale, sono diritti inviolabili di ogni singola persona e la Costituzione non solo riconosce tali diritti che le preesistono, ma altresì li garantisce.

In quest'ottica, non può quindi condividersi la convinzione che l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana abbia determinato l'abrogazione dell'art. 595 c.p., perché esso, essendo posto a tutela di un bene personalissimo ed inviolabile, quale la dignità umana, è perfettamente conforme ai valori costituzionali. A parere di questo giudice, deve anzi addirittura affermarsi – tenendo conto che l'effettività di un diritto dipende anche dai meccanismi previsti per i comportamenti degli altri consociati che neghino o mettano in pericolo tale diritto – che l'impianto personalistico che ispira ed informa la nostra democrazia costituzionale rende la disposizione di cui all'art. 595 c.p. costituzionalmente necessaria quanto al precetto (ferme tutte le valutazioni spendibili sulla sanzione, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale sul punto: si consideri che già con la sent. della Grande Camera della Corte Edu 17.12.2004, *Cumpana e Mazare c. Romania*, si è affermata la compatibilità della pena detentiva con la diffamazione giornalistica solo nelle ipotesi di eccezionale gravità).

È quindi evidente che, poiché deve essere riaffermata la rilevanza costituzionale dei beni sottesi alla disposizione incriminatrice dell'art. 595 c.p., essi hanno la stessa importanza del diritto alla libera manifestazione del pensiero. Entrambi (dignità umana e libertà di espressione) sono infatti diritti inviolabili dell'Uomo, dei quali la Costituzione non ci fa dono, ma di cui opera un riconoscimento, in tal modo ponendo la Persona al centro della struttura del nostro sistema democratico.

Ciò si traduce nell'affermazione secondo cui la nostra Costituzione è improntata sul principio personalistico.

Deve quindi dirsi che i tre notissimi requisiti dei quali si è dato conto, enucleati e descritti nel corso del tempo sia in giurisprudenza che in dottrina, altro non sono se non il criterio ermeneutico

di composizione del conflitto tra dignità umana e libertà di espressione, da applicarsi quando nel libero esercizio della seconda venga a recarsi pregiudizio alla prima.

In sintesi, quindi, laddove ricorrano congiuntamente verità pertinenza e continenza della comunicazione (quale condotta tipica del delitto di cui all'art. 595 c.p., sia essa scritta, orale o attuata con altri mezzi) l'esercizio del diritto ex art. 51 c.p. della libera manifestazione del pensiero giustifica il sacrificio della dignità della persona.

Verità pertinenza e continenza non sono "limiti" di creazione pretoria alla libera manifestazione del pensiero. Il "limite" (in senso del tutto a-tecnico, come si avrà modo a breve di illustrare) alla libera manifestazione del pensiero è la dignità umana, che in quanto diritto di pari grado non soccombe ma prevale, salvo che ricorrano le tre condizioni anzidette.

Viene quindi in rilievo il secondo equivoco prospettico su cui si fonda, a parere di questo giudice, la tesi difensiva, che tende ad equiparare limiti costituzionali e bilanciamento di interessi in conflitto. Essi si muovono invece su due piani diversi ed irriducibili, essendo solo i primi "limiti" in senso tecnico, codificati per fondare vincoli negativi al potere legislativo (che, ad esempio, non può approvare una legge che vieti delle pubblicazioni per ragioni diverse ed ulteriori alla contrarietà al buon costume).

Al contrario, il "limite" (nel senso a-tecnico sopra impiegato) discendente dalla preminenza accordata ad un interesse di pari grado entrato in conflitto con il diritto considerato, è solo un effetto del conflitto e della sua composizione.

L'assolutezza del diritto alla libera manifestazione del pensiero (o di qualsiasi altro diritto di rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost.) concerne la sua efficacia *erga omnes* ma non si traduce né può tradursi nella sua aprioristica inidoneità a soccombere, in determinati casi e a determinate condizioni, dinnanzi a diritti di pari rango. Tale supposta inidoneità, a ben vedere, non è propria di alcun diritto assoluto, nemmeno del diritto alla vita, che, come ben noto, può a sua volta soccombere a determinate condizioni, di fronte a diritti, diversi da sé, di pari dignità costituzionale (ex art. 52 c.p.).

Per tutte le ragioni sin qui esposte, ritiene questo giudice che vada respinta l'impostazione difensiva per la quale il reato di diffamazione sarebbe stato implicitamente abrogato dall'entrata in vigore della Costituzione.

\*\*\*\*\*

In relazione all'istanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 595 comma III c.p. per violazione dell'art. 3 Cost. la stessa, a parere di questo giudice, non può essere accolta, apparendo manifestamente infondata la prospettata questione: fuori dall'ambito di applicazione della legge sulla stampa, la scelta di trattare più gravemente la diffamazione non concernente l'attribuzione di un fatto determinato ma aggravata dal (solo)

mezzo diffusivo, rispetto alla diffamazione aggravata dalla (sola) attribuzione di un fatto determinato risulta frutto di discrezionalità legislativa, avente intrinseca razionalità e come tale non sindacabile.

Deve invero considerarsi che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, se è vero che l'attribuzione di un fatto determinato ha una portata lesiva maggiore della diffamazione semplice, è anche vero che nel caso di cui all'art. 595 comma II c.p. il ripristino dell'onore leso può concretamente avvenire mediante la dimostrazione dell'insussistenza del fatto addebitato.

Tale circostanza risulta impossibile quando la diffamazione si realizzi mediante un'aggressione altamente diffusiva (per uno dei mezzi di cui al terzo comma) ma meramente "valutativa" e non "fattuale" dell'onore della persona, la quale nulla può obiettare o dimostrare per ripristinare il proprio onore e la propria reputazione. A titolo esemplificativo, come difendersi dall'accusa di essere "servi" o "leccaculo"?

A ben vedere quindi, nell'ambito delle diffamazioni codicistiche non è affatto scontato che l'attribuzione di fatti determinati sia *ex se* più grave della diffamazione priva di attribuzione del fatto specifico ma realizzata con mezzi ampiamente diffusivi, che assicurano la propalazione del (pre)giudizio senza offrire alcuna concreta possibilità di ripristino dell'onore leso.

Nell'ambito della legge sulla stampa, invece, il legislatore – disciplinando ipotesi delittuose necessariamente concernenti l'uso del mezzo diffusivo – ha enucleato l'elemento dell'attribuzione del fatto determinato tenendo in considerazione la funzione di cronaca tipicamente esercitata attraverso il mezzo della stampa. Si tratta di scelte legislative dotate di ragionevolezza e non ravvisandosi alcuna ingiustificata disparità di trattamento, ritiene questo giudice che la questione di costituzionalità come prospettata non possa essere rimessa alla Corte Costituzionale.

#### **4. L'assoluzione dell'imputato per il primo dei due scritti pubblicati.**

Venendo ai fatti di cui all'imputazione, deve rilevarsi che l'imputato è stato tratto a processo per due diverse condotte. In merito alla prima, risulta dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dell'imputato che costui in un primo momento pubblicò sul proprio sito web – riportando fedelmente ogni singola parola – l'articolo pubblicato da Vittorio Arrigoni sul blog Guerrilla Radio.

Arrigoni aveva scritto l'articolo in parola all'indomani del servizio giornalistico predisposto per il TG1 da Grazia Graziadei, avente ad oggetto l'esito in appello del processo penale a carico di Marcello dell'Utri.

In estrema sintesi, Vittorio Arrigoni dichiarava di ritenere che "*una prostituta all'antica*" si ritenesse "*protagonista di una vita più dignitosa*" e che pertanto costei ("*questa puttana da*

*quattro soldi*") era più degna del rispetto di Arrigoni medesimo se paragonata all'inviata del TG1, colpevole di aver commentato *servilmente* la sentenza della Corte d'Appello di Palermo.

La critica, nel merito, era quella di aver faziosamente distorto l'esito di detto processo, minimizzato la sostanziale conferma della decisione di primo grado (che aveva riconosciuto dell'Utri responsabile di concorso esterno in associazione di stampo mafioso) a vantaggio della parziale riforma della condanna di primo grado, di talché il risultato del processo appariva di fatto stravolto.

Tale critica – in sintesi l'accusa di servilismo e di faziosità nel dare la notizia dell'esito del processo – fu formulata mediante l'impiego dei termini riportati nell'imputazione e attraverso il riferimento ad una prostituta all'antica.

Basterebbero i due virgolettati sopra citati per affermare che le modalità attraverso le quali Vittorio Arrigoni espresse la propria critica furono di tipo diffamatorio, poiché incidenti sulla dignità della persona di Grazia Graziadei e non scriminate dall'esercizio del diritto di critica poiché irrispettose del canone della continenza verbale (e come tali destinate a soccombere nel bilanciamento degli interessi contrapposti).

La "allegoria" (*rectius*, la similitudine) impiegata ebbe, invero, il chiaro effetto di ledere la dignità della giornalista, risolvendosi in un attacco allo sfera morale della sua persona, anziché manifestarsi quale sferzante disapprovazione del suo lavoro professionale.

Rispetto alla posizione di Giorgio De Capitani, tuttavia, ritiene questo giudice che, pur affermata la sussistenza del contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato sul proprio sito dall'imputato, ma redatto nella sua interezza da altri, costui debba essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Deve infatti rimarcarsi che l'imputato riportò integralmente l'articolo senza apporvi aggiunte ed indicandone la fonte; deve altresì sottolinearsi che tale pubblicazione avvenne in una pagina in cui fu altresì riportato un articolo fortemente critico (ma non diffamatorio) avente ad oggetto il medesimo servizio giornalistico (v. produzione della parte civile del 12.09.2016).

Nella memoria depositata in atti dall'imputato, rispetto a tale prima pubblicazione costui ha affermato: "*mi ero semplicemente limitato a riportare il giudizio di un'altra persona*".

In sostanza, l'imputato, nell'ambito di una sorta di "rassegna stampa" amatoriale, riferì in ordine alle reazioni (anche scomposte) registrate a seguito al servizio giornalistico del tg1 (alcune delle quali prodotte dalla difesa dell'imputato).

Tale condotta, a parere di questo giudice, difetta di rilevanza penale sotto il profilo soggettivo, atteso che, a fronte del carattere obiettivamente diffamatorio della pubblicazione dello scritto altrui, non vi è stata (se non *ex post* come tra breve si dirà) alcuna contestuale personalizzazione del suo contenuto da parte dell'odierno imputato. Di talché la pubblicazione dell'articolo di

Arrigoni (ed in tal modo, della diffamazione altrui) all'interno della "rassegna stampa" amatoriale sopra descritta, sembra collegata più ad un esercizio strabordante del diritto di fare cronaca – in relazione non solo e non tanto alla sentenza emessa nei confronti di Marcello dell'Utri, ma anche alle reazioni da più parte registratesi nei confronti del servizio che il TGI diffuse a seguito di tale sentenza – che alla diretta ed immediata coscienza e volontà di offendere l'altrui reputazione.

Pur essendo la questione di difficile ricostruzione a cagione del fatto che l'imputato, a seguito della prematura e tragica scomparsa di Vittorio Arrigoni, prese ad assumere la paternità postuma dello scritto (passando dalla difesa del diritto a pubblicarlo, alla difesa del diritto a scriverlo), a parere di questo giudice resta evidente che gli indici fattuali esterni, presenti al momento del fatto e dei quali si è dato conto (*i.e.* 1. pubblicazione integrale dell'articolo con indicazione dell'autore dello scritto e senza alcuna aggiunta, glossa, commento o postilla; 2. pubblicazione della medesima nell'ambito di una sorta di rassegna stampa amatoriale, contenente altro articolo/reazione alla medesima faccenda, avente obiettiva rilevanza per il Paese) conducono a ritenere che tale pubblicazione fu frutto di un errore prospettico in ordine ai limiti del proprio diritto di fare cronaca (specie con riferimento all'assenza di qualsivoglia controllo o valutazione del parametro della continenza delle espressioni usate dal terzo citato) più che deliberata volontà di offendere, per mezzo delle altrui parole, Grazia Graziadei.

Tale errore prospettico, intimamente connesso all'attività di "giornalista amatoriale" svolta dall'imputato sul suo blog (dedicato a contenuti di attualità, politica, società etc.) a parere di questo giudice non consente di ritenere accertata, rispetto al primo dei due episodi contestati, la sussistenza del dolo di diffamazione.

L'imputato, a parere di questo giudice, nel riferire mediante la predetta "rassegna stampa" l'articolo di Arrigoni tra le reazioni al servizio del TGI, fece più che altro un uso colposamente spericolato del proprio sito web, nell'evidente convinzione di aver diritto a riferire tramite detto mezzo quanto da altri affermato, ad ogni condizione e a prescindere da qualsivoglia valutazione comparativa tra il proprio diritto di cronaca ed il diritto della persona offesa al rispetto della sua dignità.

##### **5. La responsabilità penale dell'imputato per il secondo dei due scritti pubblicati.**

Diverso ed opposto discorso deve invece svolgersi in relazione all'articolo che Giorgio De Capitani scrisse di proprio pugno e pubblicò sul proprio blog quando ebbe notizia della richiesta di rimozione dell'articolo di Arrigoni dal sito DonGiorgio.it.

Giova sottolineare che tale richiesta fu avanzata dalla persona offesa con "*atto di integrazione alla denuncia-querela*" del 13.01.2011 (atto nel corpo del quale, peraltro, non vi è alcuna esplicita richiesta di punizione del responsabile della nuova pubblicazione, ma solo una richiesta di rimozione del contenuto per cui era stato già querelato l'autore, Vittorio Arrigoni). Quando

Giorgio De Capitani venne a conoscenza della querela di Grazia Graziadei e della richiesta di rimozione dell'articolo tanto dal sito Guerrilla Radio quanto da DonGiorgio.it pubblicò il secondo dei due articoli di cui all'imputazione.

Il predetto fu così confezionato: sotto il titolo "*E ora a noi due...*", Giorgio De Capitani (che ne ha sempre rivendicato la paternità) mise due foto: una di Vittorio Arrigoni, recante la didascalia "*un uomo libero*" e una di Grazia Graziadei, recante la didascalia "*una schiavetta del potere*".

Nell'articolo confluì una sfilza di attacchi alla persona di Grazia Graziadei: in particolare l'imputato ironizzò sul nome della persona offesa, usò del puro turpiloquio per insultarla ("*devota leccaculo*"), espresse dubbi circa le sue capacità intellettive ("*lei non ha capito una cosa, ma come può capire se è schiava?*") ed infine concluse asserendo che le persone che vendono la verità (tra le quali, dal tenore complessivo dell'articolo, si comprende bene che l'imputato collocasse la persona offesa) "*meritano la dannazione*".

Basterebbero i virgolettati di cui al capo di imputazione ad affermare la sussistenza della diffamazione contestata all'imputato, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva.

Risulta di palmare evidenza la grave illiceità di questo articolo, poiché nel medesimo l'offesa a Grazia Graziadei si realizza mediante il puro insulto fine a sé stesso, privo giustificazione e realizzato mediante espressioni caratterizzate da un'incontestabile carica aggressiva della dignità della persona di Grazia Graziadei (*schiavetta, schiava, devota leccaculo*).

I motivi a fondamento dell'articolo *de quo* non fanno poi che connotare di ulteriore gravità il fatto. È invero evidente che l'aggressione trasse origine dall'esercizio del diritto di querela da parte di Grazia Graziadei. In altre parole, per essersi rivolta all'autorità giudiziaria per chiedere tutela e/o per comporre un conflitto (si rimarca nuovamente che in relazione a Giorgio De Capitani la prima richiesta della persona offesa fu semplicemente quella di rimuovere da Dongiorgio.it l'articolo di Vittorio Arrigoni), Grazia Graziadei ricevette dall'odierno imputato gli insulti dei quali si è dato testé conto.

La dignità di Grazia Graziadei fu quindi offesa dalla condotta del tutto illecita di Giorgio De Capitani, che costui perpetrò con il mezzo diffusivo del proprio blog.

L'articolo fu letto da più persone, come si evince dalla decina di commenti in calce al predetto articolo (circostanza che rende superflua qualsiasi ulteriore dissertazione sulla necessità o meno della prova della pluralità di destinatari nelle ipotesi di diffamazione a mezzo *internet*).

Deve quindi affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per l'articolo del 27 aprile 2011.

**6. La pena. Il riconoscimento delle circostanze generiche equivalenti alla aggravante e la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario.**

All'imputato devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, essenzialmente per l'atteggiamento assunto nei confronti della memoria di Vittorio Arrigoni, dietro il quale non si è mai nascosto, pur essendo incontestabile il dato che la genesi della vicenda sia stato l'articolo da costui redatto.

Tali attenuanti devono essere ritenute equivalenti rispetto all'aggravante contestata dell'uso del mezzo diffusivo. Essa indubbiamente sussiste, ma non essendovi elemento alcuno per ritenere che la riferita popolarità di Don Giorgio e la conseguente diffusività della sua pagina web travalichino i confini della provincia lecchese, deve affermarsi che il fatto ha avuto un'offensività comunque contenuta che giustifica il giudizio di equivalenza di cui si è dato testé conto.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., considerati, da un lato (quale elemento negativo nei termini sopra chiariti) i motivi a fondamento della condotta, e, dall'altro (quale elemento positivo, la condotta di vita dell'imputato antecedente ai fatti e la sua incensuratezza), si ritiene congruo, scelta la pena pecuniaria, individuarne il *quantum* nel valore medio tra il minimo ed il massimo edittale previsto ex art. 595 comma I c.p., irrogando la pena di euro 500 di multa.

Non possono disporsi la sospensione condizionale della pena e la non menzione nei confronti dell'imputato: dalle dichiarazioni più volte rese da Giorgio De Capitani nel corso del dibattimento è emerso che in estrema sintesi costui non percepisce alcun disvalore nelle sue forme espressive e, a parere di questo giudice, confonde la libertà di espressione con l'arbitrio (e financo con la violenza) verbale. Tali considerazioni inducono a ritenere che non possa formularsi una prognosi positiva in ordine alla futura astensione di Don Giorgio De Capitani da fatti analoghi a quello per il quale si procede.

#### **7. Il risarcimento del danno. Criteri di quantificazione.**

Il dibattimento ha consentito di accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata dalla persona offesa nel presente processo, mediante la costituzione di parte civile.

È stato provato il fatto illecito, nelle sue componenti essenziali (condotta, nesso causale, evento lesivo ed elemento psicologico) ed è in particolare emerso non solo il pregiudizio alla dignità personale della parte civile, ma anche il danno morale da lei patito quale diretta conseguenza della condotta dell'imputato.

Dovendo procedersi alla liquidazione del danno secondo criteri di equità, ritiene questo giudice, in ragione della offensività comunque contenuta del fatto concreto, di dare rilievo anche per la individuazione del *quantum* alla circoscritta diffusività del sito web su cui fu commesso il fatto.

La stessa persona offesa ha avuto contezza dell'esistenza del sito web di Don Giorgio De Capitani solo *googlando* il proprio nome e non perché lo conoscesse come personaggio pubblico o come opinionista. Tale contenuta diffusività induce a ritenere congruo un risarcimento di 3.000 euro.

Alla parte civile devono poi essere rifuse le spese sostenute per il giudizio, liquidate in dispositivo.

L'accertamento della penale responsabilità dell'imputato comporta la condanna di costui al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

**DICHIARA**

Giorgio DE CAPITANI responsabile del reato a lui ascritto limitatamente all'episodio del 31 maggio 2011 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata lo condanna alla pena di euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquida in via equitativa in complessivi euro 3.000. Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile che liquida in euro 1.800 oltre spese, iva e cpa.

Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

Giorgio DE CAPITANI dal reato lui ascritto in relazione all'episodio del 6 ottobre 2010 perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma III c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Lecco, 26 ottobre 2016

Il Giudice

Nora Lisa Passoni



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Norcia Tognon

